	Esente da bollo	
SCHEMA DI CONVENZIONE	ex art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	D.igs. 117/2017	
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)		
Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303		
OGGETTO: Convenzionamento ai sensi degli artt. 56 e 57 del Codice del Terzo		
Settore (D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.) per il servizio di trasporto sanitario di		
 emergenza e urgenza.		
 FC22SER027 - LOTTO		
tra		
l' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU FC" o		
"Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e		
sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100 , Piazzale S. Maria della Misericordia,		
n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972,		
domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente		
atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi.		
 e		
 ODV con sede legale in (C.F. e P.IVA n), rappresentato		
da nato a il, domiciliato per la carica		
presso, sita in via, in qualità di legale		
rappresentante, di seguito denominato anche "Ente", entrambi, nel seguito,		
 denominati congiuntamente anche "Parti".		
Premesso che		
 • l'Ente è un Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n.	 	
117/2017;		

• l'Ente è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (D.lgs. n.
117/2017);
adeisce alla seguente Rete Associativa;
l'Ente è accreditato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia alle
attività di trasporto sanitario;
• l'Ente è in possesso dei requisiti di moralità professionale ex art. 56,
comma 3 del D.lgs. n. 117/2017;
• con Determinazione dirigenziale n del si è proceduto
ad indire apposita procedura comparativa per l'affidamento, mediante
convenzionamento ex artt. 56 e 57 del D.lgs. 117/2017, del servizio di
trasporto sanitario per l'emergenza ed urgenza;
• l'Avviso prot. n del è stato pubblicato sul sito web
istituzionale per il periodo dal al;
• in risposta all'Avviso anzidetto l'Ente ha presentato la propria
candidatura per il lotto Voce;
all'esito dei lavori della Commissione, con Determinazione dirigenziale n.
del si è proceduto ad aggiudicare all'Ente il lotto
e ad approvare la stipula della presente Convenzione;
a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente
Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, l'Ente
ha altresì prestato apposita cauzione definitiva a mezzo polizza
fideiussoria nrilasciata da, domiciliata in
, via, n, per l'importo di €
(euro/00) emessa in data (la cauzione
ammonterà al 10% dell'importo contrattuale per la durata di 5 anni);

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:	
Art. 1) - Premesse	
 1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale	
 della presente Convenzione.	
Art. 2) - OGGETTO	
ASU FC affida a, che per il tramite di (legale rappresentante)	
accetta, il servizio di trasporto di emergenza e urgenza così come previsto dal	
 Lotto n previsto nello Standard Organizzativo (Voce) allegato	
 alla presente Convenzione per un periodo di 60 mesi così come descritto nel	
citato Standard Organizzativo e sulla base dell'istanza presentata dall'Ente, i cui	
contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e	
sostanziali della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati.	
L'Ente si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle direttive e prescrizioni	
disposte da ASU FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in	
relazione al completo espletamento dello stesso.	
Art. 3) - DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO	
Il servizio ha una durata di 60 mesi, eventualmente rinnovabile di ulteriori 48	
mesi su richiesta di ASU FC, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della	
Convenzione.	
Art. 4) -GARANZIA DEFINITIVA	
A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai	
sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione della	
presente Convenzione, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti	
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute	
per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, l'Ente	

presta apposita garanzia citata in premesse.	
La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Ente, anche	
quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta	
espressamente inteso l'ASU FC ha il diritto di rivalersi sulla garanzia per	
l'applicazione delle penali.	
La garanzia prestata opera nei confronti dell'ASU FC a far data dalla stipula della	
Convenzione.	
La garanzia opera per tutta la durata del rapporto convenzionale e, comunque,	
sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente	
Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali	
crediti dell'ASU FC, per quanto di ragione, verso l'Ente, a seguito della piena ed	
esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.	
Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Ente dovrà provvedere al	
reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della	
relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dall'ASU FC.	
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'ASU	
FC ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione.	
Art. 5) – DUVRI	
L'Ente ha l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni e alle cautele indicate dall'ASU	
FC nel documento unico per la valutazione dei rischi dalle interferenze (DUVRI),	
che verrà predisposto dall'ASU FC all'atto della sottoscrizione della Convenzione,	
nonché alle eventuali disposizioni successivamente date dal Servizio di	
Prevenzione e Protezione dell'Azienda ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. La	
violazione di tale obbligo comporterà inadempimento contrattuale. Durante	
Violazione di tale obbligo comportera madempimento contrattuale. Burante	

l'esecuzione del servizio il DUVRI può eventualmente essere aggiornato e/o	
modificato e/o integrato, in caso di variazioni di carattere tecnico, logistico,	
organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative del servizio oggetto della	
Convenzione. L'ASU FC si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica svolti dai	
propri servizi preposti atti a certificare l'ottemperanza di quanto sottoscritto da	
ogni parte coinvolta. L'ASU FC trasmetterà pertanto all'Ente, per tutti gli	
adempimenti conseguenti, il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi dalle	
Interferenze (DUVRI).	
Art. 6) - CODICE DI COMPORTAMENTO	
L'Ente si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti al servizio, per	
quanto applicabile, il Codice di Comportamento adottato dall'ASU FC, reperibile	
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale	
www.asufc.sanita.fvg.it, pena la risoluzione del rapporto convenzionale.	
ART. 7) – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE	
Il servizio in oggetto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può	
essere interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale addetto,	
così come per cause di forza maggiore, l'Ente deve impegnarsi a garantire la	
presenza degli operatori in un numero adeguato all'assolvimento del servizio.	
In base a quanto stabilito dalla Legge 146/1990, in caso di sciopero del personale,	
così come per cause di forza maggiore, malattia e/o infortunio, l'ETS si impegna,	
sin d'ora, a garantire la continuità del servizio.	
Pertanto l'attività prestata non può essere sospesa od eseguita con ritardo o	
effettuata in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato e, nel caso di	
sciopero, l'Ente non può sospendere l'attività prestata; a tal fine l'Ente deve	
comunicare per via PEC all'ASU FC la data di inizio dello sciopero almeno 5	

(cinque) giorni prima dello stesso. L'interruzione ingiustificata dei servizi di	
pubblica utilità comporta responsabilità penale dell'affidatario, ai sensi dell'art.	
355 del Codice Penale e consegue causa di risoluzione immediata ex art. 1456 del	
Codice Civile.	
 Art. 8) - ASSICURAZIONE DANNI	
L'Ente è responsabile, durante lo svolgimento del servizio e/o per cause a questo	
 inerenti, per qualsiasi danno arrecato, alle persone, agli immobili ed ai beni	
mobili di proprietà dell'ASU FC e di terzi. L'Ente deve pertanto dotarsi di polizza	
assicurativa garantendo:	
• il risarcimento danni diretti ed indiretti cagionati all'ASU FC connessi	
all'esecuzione del servizio;	
 • il risarcimento danni a terzi derivanti dalla responsabilità dell'ente affidatario	
e di tutti i soggetti di cui si avvale (persone fisiche e giuridiche);	
• la responsabilità verso il personale dell'ente relativa agli infortuni sul lavoro,	
ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del	
 proprio personale addetto, malattie professionali, etc.;	
RCA per ciascun mezzo impiegato per il servizio.	
Per ciascuna delle garanzie sopra previste la copertura assicurativa deve	
prevedere un massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00. La copertura RCA	
deve prevedere per ciascun mezzo un massimale non inferiore ad €.	
6.450.000,00 per sinistro, con il limite per sinistro non inferiore ad €.	
6.450.000,00 per danni a persone e non inferiore ad €. 1.300.000,00 per danni a	
cose. A dimostrazione di tale obbligo l'Ente ha prodotto copia della polizza	
assicurativa, agli atti dell'ASU FC. emessa da, in data	
The state of the s	

inferiore a Euro xxxxxxxxxx (Euro xxxxx,00), vigente per tutta la durata della	
Convenzione.	
Art. 9) - SPESE RIMBORSABILI	
E' ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
documentate per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Convenzione.	
Restano fermi sia l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione,	
accantonamento, ricarico o simili, sia la limitazione del rimborso dei costi	
indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della	
Convenzione, ai sensi dell'art. 56 comma 4, ult. cpv, D.lgs. n. 117/2017.	
L'importo previsto, così come derivante dall'istanza presentata dall'Ente, è di €	
(specificare per ogni postazione l'importo massimo rimborsabile).	
L'ASU FC definisce annualmente con l'Ente un preventivo in cui è indicato per	
ciascuna voce di spesa corrente, la misura massima rimborsabile in aumento	
rispetto ai costi preventivati. Le spese per investimenti ed ammortamenti non	
potranno essere oggetto di alcuna misura di aumento rispetto agli importi	
indicati nel preventivo annuale di spesa.	
L'ASU FC erogherà un acconto mensile pari ad un dodicesimo del tetto massimo	
di rimborso presentato dall'Ente in sede di offerta.	
L'ASU FC, al termine dell'anno di riferimento, provvederà ad erogare eventuale	
saldo della quota rimborso dei costi sostenuti secondo i criteri ed entro i limiti	
•	
sopra descritti.	
L'Ente dovrà presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un rendiconto	
annuale al 31 dicembre di ogni anno, sottoscritto dal Legale Rappresentante, che	
certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'Ente, al fine di verificare la coerenza	
con quanto rimborsato da ASU FC.	

	Il rendiconto dovrà corrispondere alla documentazione contabile.	
	Pertanto, l'Ente dovrà presentare unitamente al rendiconto, o entro una data da	
	concordare con ASU FC prima dell'avvio del rapporto convenzionale, il Bilancio al	
	31 dicembre, sottoscritto dal Legale Rappresentante. Lo schema di rendiconto, da	
	redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli	
	artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà prevedere le voci di costo, distinguendo	
	tra costi diretti del servizio e costi indiretti.	
	Le voci di costo che ASU FC riconoscerà sono elencate nel sottostante schema di	
	rendiconto.	
	Non sarà riconosciuta alcuna altra voce di costo.	
	Tra i costi indiretti non dovranno essere comprese voci a titolo di maggiorazione,	
	accantonamenti, ricarichi o simili.	
	E' previsto il rimborso dei soli costi fatturati e rendicontati.	
	Il rendiconto dovrà corrispondere alla documentazione contabile.	
-	I costi indiretti dovranno essere imputati in proporzione alla quota di attività	
	effettivamente dedicata al servizio svolto ossia in percentuale corrispondente al	
	rapporto tra totale dei costi diretti (voce 1. dello schema di rendiconto di cui	
	sotto) ed importo globale dei costi indiretti riferiti all'intera attività svolta	
	dall'Ente (voce 2. dello schema di rendiconto di cui sotto).	
	Sia i costi diretti sia i costi indiretti nello schema di rendiconto dovranno essere	
	articolati in due livelli di dettaglio (ad esempio: 1. Costi diretti, 1.1 automezzi, 1.2	
	personale dipendente, 1.3 personale volontario etc.).	
	Ad ASU FC dovrà pervenire tutta la documentazione idonea a comprovare l'entità	
	dei costi effettivamente sostenuti. In mancanza i costi non verranno rimborsati.	
	Il pagamento non dovrà essere previsto in via preventiva né forfettaria	

Nel caso in cui verrà riscontrata una differenza tra l'ammontare delle spese	
effettivamente sostenute e certificate nel rendiconto annuale e l'importo delle	
fatture emesse nell'anno, si procederà a conguaglio:	
• a favore dell'Ente se l'importo delle fatture è inferiore all'ammontare	
delle spese sostenute e certificate nel rendiconto annuale;	
• a favore di ASU FC se l'importo delle fatture è superiore all'ammontare	
delle spese sostenute e certificate nel rendiconto annuale.	
SCHEMA DI RENDICONTO	
1 costi diretti	
1.1 automezzi (A)	
1.1.1 manutenzione e riparazione (B)	
1.1.2 carburante	
1.1.3 pulizia e sanificazione	
1.1.4 assicurazione R.C. automezzi	
1.1.5 interessi passivi su finanziamenti automezzi	
1.1.6 ammortamenti su automezzi	
1.1.7 collaudo dei presidi e delle attrezzature a bordo	
a.i.i cheigia	
	effettivamente sostenute e certificate nel rendiconto annuale e l'importo delle fatture emesse nell'anno, si procederà a conguaglio: • a favore dell'Ente se l'importo delle fatture è inferiore all'ammontare delle spese sostenute e certificate nel rendiconto annuale; • a favore di ASU FC se l'importo delle fatture è superiore all'ammontare delle spese sostenute e certificate nel rendiconto annuale. SCHEMA DI RENDICONTO 1 costi diretti 1.1 automezzi (A) 1.1.1 manutenzione e riparazione (B) 1.1.2 carburante 1.1.3 pulizia e sanificazione 1.1.4 assicurazione R.C. automezzi 1.1.5 interessi passivi su finanziamenti automezzi

2.1.2 acqua	
2.1.3 gas	
2.1.4 riscaldamento	
2.1.5 telefono	
2.1.6 lavanderia effetti letterecci e divise personale	
2.1.7 assicurazioni	
2.1.8 Corsi di formazione	
(A) si intendono solo automezzi utilizzati in Convenzione per l'esclusivo	
trasporto di infermi e non quelli ad uso istituzionale.	
(B) sia manutenzione ordinaria sia manutenzione straordinaria non dovuta a	
negligenza o colpa del personale autista.	
(C) si intende il costo di fornitura del vestiario, delle calzature e dei caschetti.	
La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare,	
al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza	
dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.	
 I rimborsi verranno riconosciuti previa attestazione di regolare esecuzione del	
servizio rilasciata dai competenti Referenti aziendali.	
I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dal D.Lgs. n.231/2002	
ovvero a 60 giorni dalla data di accettazione delle fatture elettroniche da parte di	
ASU FC.	
Art. 10) - CONTROLLI DOCUMENTALI	
L'Ente si impegna a mantenere aggiornata la seguente documentazione, che potrà	
essere consultabile in ogni momento dall'ASU FC:	
i curricula degli addetti ai servizi;	
la formazione periodica sostenuta;	

lo stato dei mezzi mediante un rapporto delle manutenzioni con	
l'indicazione delle date e del chilometraggio percorso per ciascun veicolo;	
le autorizzazioni relative ai veicoli (rispetto delle normative comunali,	
regionali e nazionali imposte dagli Enti Locali e dalla Motorizzazione-Ministero	
dei Trasporti);	
riscontro del pagamento delle assicurazioni dei mezzi;	
riscontro dei rapporti relativi al sistema gestione qualità (rapporto di	
audit e delle verifiche ispettive, riesame, non conformità e osservazioni del	
processo).	
L'ASU FC darà tempestiva comunicazione all'Ente di qualsiasi irregolarità	
accertata durante la visione, specificando le anomalie. Entro il termine assegnato,	
l'Ente, con oneri a proprio carico, dovrà adottare le misure idonee a rimediare	
alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'ASU FC.	
Art. 11) - Tracciabilita' dei pagamenti	
L'Ente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3	
della L. n. 136/2010 s.m.i.	
L'Ente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico	
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a	
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione	
della Convenzione.	
Ai fini della liquidazione del contributo, le Parti convengono che i pagamenti	
verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a	
(C.F./P.IVA),	
presso:	
Banca;	

Codice IBAN:;	
Le persone delegate ad operare sul predetto conto sono:	
, nato a il, C.F;	
, nato a il, C.F;	
, nato a il, C.F;	
Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere	
tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.	
Eventuali modifiche comunicate dall'Ente in relazione ai dati di cui ai precedenti	
commi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo.	
Art. 12) - Clausola risolutiva espressa	
Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di	
inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di	
risoluzione disciplinate dalla vigente normativa, l'ASU FC ha la facoltà di risolvere	
di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da	
comunicarsi all'Ente a mezzo PEC, la Convenzione, nei seguenti casi:	
a) Grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi	
contrattuali;	
b) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Ente di una o	
più prestazioni oggetto della Convenzione in argomento, senza giustificato	
motivo;	
c) Grave inadempimento rispetto a quanto proposto dall'Ente nella relazione	
tecnica;	
d) Gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento del servizio, stabiliti	
o concordati con l'ASU FC;	
e) Cessione totale o parziale della Convenzione;	

f) Violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento	
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del	
D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;	
g) Mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;	
h) Violazione da parte dellEnte delle norme previste dai CCNL di riferimento e	
degli obblighi contributivi e fiscali, nonché mancato o non regolare pagamento	
degli emolumenti ai lavoratori e/o ai soci lavoratori rispetto alle condizioni	
dichiarate in sede di istanza;	
i) Irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto	
di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico del personale	
impiegato, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi;	
l) Violazioni inerenti al rispetto delle norme di prevenzione sulla sicurezza nel	
luogo di lavoro e delle prescrizioni contenute nel Piano della sicurezza;	
m) Invalidità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, della copertura assicurativa	
nel rispetto delle condizioni e nei termini prescritti;	
 Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la	
 regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall'ASU FC.	
ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi	
all'ODV che segue in graduatoria, con cui stipulare una nuova Convenzione,	
 addebitando in entrambi i casi all'Ente inadempiente le eventuali maggiori spese	
sostenute da ASU FC rispetto a quelle previste dalla Convenzione risolta.	
 L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione della Convenzione, verrà comunicato	
all'Ente inadempiente. Nel caso di minore spesa sostenuta per l'affidamento a	
terzi, nulla competerà all'Ente inadempiente.	
 L'esecuzione in danno non esimerà l'Ente inadempiente da ogni responsabilità in	

cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la	
risoluzione.	
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata della Convenzione	
da parte dell'Ente senza giustificato motivo o giusta causa.	
La risoluzione della Convenzione comporta la possibilità per l'ASU FC di	
procedere all'incameramento della garanzia definitiva e/o di applicare una	
penale ai sensi dell'art. 14 della presente Convenzione e/o di agire ai sensi	
dell'art.1936 e ss. Cod. Civ., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni	
ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del	
 servizio ad altro soggetto.	
In caso di risoluzione o recesso della Convenzione prima della scadenza naturale,	
l'Ente ha l'obbligo di porre in essere ogni attività necessaria per assicurare lo	
svolgimento del servizio senza soluzione di continuità in favore dell'ASU FC, alle	
medesime condizioni e per il periodo di tempo necessario a provvedere al nuovo	
affidamento.	
Art. 13) - Recesso	
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del	
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ASU FC ha diritto, ai sensi	
dell'articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in	
qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da	
 comunicarsi all'Ente mediante PEC.	
 ASU FC potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione, qualora intervengano	
 trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del	
servizio de quo o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative	
nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno	
tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.	
Art. 14) - Penali	
 La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali, verificata in contraddittorio	
con l'Ente, comporterà l'applicazione delle penali di seguito riportate:	
 Per la mancata messa a disposizione del mezzo sostitutivo in caso di	
necessità: € 500,00	
Per ogni non conformità riscontrata sulla manutenzione ordinaria e	
straordinaria dei mezzi conformemente a quanto indicato negli Standard	
organizzativi: € 300,00 a evento;	
Per ogni altra mancata o difforme esecuzione del servizio rispetto a	
quanto richiesto negli Standard organizzativi: € 300,00 – € 3.000,00 a	
evento, a seconda della gravità del fatto valutata dall'ASU FC;	
Sopravvenuta mancanza della copertura assicurativa durante il rapporto	
contrattuale: € 5.000,00;	
 Per ogni segnalazione documentata di comportamento scorretto da parte 	
degli operatori: € 300,00 – € 800,00 a evento, a seconda della gravità del	
fatto valutata dall'ASU FC ;	
Le penali sono cumulabili. Esse saranno applicate mediante emissione di note di	
addebito e incassate a mezzo di compensazione con il rimborso dovuto all'Ente.	
Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione	
dovrà essere effettuata in contraddittorio con l'Ente, secondo le seguenti	
modalità:	
- l'ASU FC segnala via PEC all'Ente l'inadempimento passibile di penale,	
precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando	

lo stesso, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento	
 entro un congruo termine all'uopo assegnato;	
- l'Ente ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni	
giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;	
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute	
insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui l'Ente non provveda in termini	
all'adempimento eventualmente intimatogli, l'ASU FC comunicherà entro i	
quindici giorni successivi all'Ente le proprie determinazioni circa l'applicazione	
della penale.	
 Art. 15) - Cessione dela convenzione, cessione dei crediti	
La Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.	
In caso di subentro nella Convenzione a seguito di modifiche giuridiche soggettive	
l'Ente dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni ad ASU FC,	
pena l'applicazione di apposita penale, allegandovi copia dell'atto notarile o atto	
equipollente attestante l'avvenuta modifica.	
In questi casi ASU FC procederà alla stipula della Convenzione con l'Ente	
subentrante, alle medesime condizioni, ferme restando le verifiche sui requisiti	
di ordine generale dello stesso.	
In ogni caso l'ASU FC si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o	
cauzione definitiva dell'Ente originario in caso di carenza in capo al subentrante	
dei prescritti requisiti.	
Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte dell'Ente è intesa	
come rinuncia alla Convenzione senza giusta causa con la conseguente	
applicazione di tutte le conseguenze previste dalla Convenzione e dalla vigente	
 normativa in materia.	

Non è ammessa la cessione del credito.	
Art. 16) - Controversie	
 In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione della	
 Convenzione è esclusa la competenza arbitrale.	
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra Ente e ASU FC è competente in	
 via esclusiva il Foro di Udine.	
Art. 17) - Rinvio ad altre norme	
 Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviano concordemente	
alle norme riportate nell'Avviso, alle disposizioni vigenti comunitarie e nazionali,	
ed in particolare la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e	
per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della regione Friuli	
Vnezia Giulia vigente nella stessa materia.	
Le Parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme	
del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento	
 Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R.").	
Art. 18) - Disposizioni fiscali	
Il valore, ai fini fiscali, della presente Convenzione ammonta a €	
La presente Convenzione è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte	
 diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.	
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Udine (UD)	
– cap. 33100, Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD) – cap. 33100,	
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 – il Direttore della S.O.C.	
Approvvigionamento Beni e Servizi, avv. Ladi DE CET	
con sede legale in () CAP, (C.F./P.IVA) - Sig.	

nato a () il, in qualità di Legale Rappresentante	
Sottoscritto digitalmente	
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto	
applicabili, il Sig, nato a () il, in qualità di Legale Rappresentante,	
dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: 4), 5), 7), 9), 12), 13), 14),	
15), 16) della presente Convenzione.	
Sottoscritto digitalmente	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W DATA FIRMA: 05/01/2024 13:17:14

 ${\tt IMPRONTA:}\ 559{\tt F}1{\tt A}04{\tt E}{\tt E}C6{\tt D}{\tt B}1{\tt F}35{\tt B}842{\tt C}14{\tt F}70318{\tt D}{\tt E}2{\tt D}89123984{\tt A}6{\tt F}{\tt E}C72{\tt B}82{\tt E}6546{\tt C}{\tt F}2446{\tt E}65{\tt C}44{\tt C}{\tt C}44{\tt E}6{\tt C}44{\tt C}{\tt C}44{\tt C}44{\tt$

E2D89123984A6FEC72B82E6546CF244696F979F90A8C8C36A3ADBB0441633134 96F979F90A8C8C36A3ADBB044163313484E73B30D54C66D6A8EBF98E369F48B9 84E73B30D54C66D6A8EBF98E369F48B9F178F48D919EC9B525A5BF835574F729